

Sinodi e Parlamenti



di Andrea Drigani • Il 15 settembre 1965 il Beato Paolo VI pubblicava il Motu Proprio «Apostolica sollicitudo» col quale istituiva il Sinodo dei Vescovi (*Synodus Episcoporum*). Tale istituto era qualcosa di nuovo per l'ordinamento canonico. Nella tradizione giuridica della Chiesa vi era e vi è il Sinodo Diocesano (*Synodus Dioecesana*), cioè l'assemblea dei sacerdoti e di

altri fedeli di una diocesi col compito di aiutare il Vescovo in ordine al bene di tutta la comunità diocesana. L'antica istituzione del Sinodo Diocesano è stata, peraltro, confermata nel vigente «Codex iuris canonici», segnatamente ai canoni 460-468. Il Beato Paolo VI volle il *Synodus Episcoporum* come un'assemblea di Vescovi scelti dalle diverse regioni del mondo per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice, tra l'altro, per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo. Papa Paolo VI precisò che il Sinodo dei Vescovi è direttamente sottoposto all'autorità del Romano Pontefice, al quale spetta convocarlo quando lo ritenga opportuno; ratificare l'elezione dei membri, nonché designare e nominare altri membri; stabilire gli argomenti da trattare; definire l'ordine dei lavori; presiedere il Sinodo personalmente o per mezzo di delegati; concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo. Le norme del Motu Proprio «Apostolica sollicitudo» sono state inserite nel Codice di Diritto Canonico ai canoni 342-348. Il cinquantesimo anniversario della

istituzione del *Synodus Episcoporum* è stato ricordato nel corso di una commemorazione che si è svolta, nell'Aula Paolo VI, il 17 ottobre, durante i lavori del Sinodo sulla famiglia. La relazione commemorativa l'ha tenuta il cardinale Christoph Schönborn O.P., arcivescovo di Vienna, il quale ha fatto presente che la parola *sinodo* significa «camminare insieme» e *sinodalità* significa «essere insieme in cammino». Per questo – ha proseguito – il *metodo*, che vuol dire «via verso qualcosa», è del tutto decisivo se si vuole che il *sinodo* abbia un buon esito. Schönborn ha proposto, per considerare la relazione inseparabile ed intrinseca tra *sinodo* e *metodo*, di rivolgere lo sguardo al cosiddetto «concilio degli apostoli» di Gerusalemme, nel quale il conflitto circa il cammino dei pagani convertiti al cristianesimo venne espresso, lo si chiamò chiaramente per nome e se ne discusse apertamente. A Gerusalemme – ha proseguito – la questione non era quella di un voto «consultivo» o «deliberativo», ma del discernimento della volontà e della via di Dio. L'esito di un Sinodo – ha detto ancora l'arcivescovo di Vienna – non può essere un compromesso politico su un minimo comune denominatore, bensì il valore aggiunto, il plusvalore che dona lo Spirito Santo, così da poter dire: «Abbiamo deciso, lo Spirito Santo e noi» (At 15,28). Il cardinale Schönborn ha rammentato che Papa Francesco ha sempre sottolineato che il sinodo non è un parlamento, che è di diversa natura. I Vescovi, in quanto membri del sinodo, rappresentano la loro Chiesa locale, con la loro vita, le loro gioie, e preoccupazioni. Nei loro Pastori c'è sempre, anche, compresente, tutto il popolo di Dio. Ma i vescovi non sono rappresentanti come i deputati in parlamento. Rappresentanza ha un significato diverso nella struttura ecclesiale retta dal principio di comunione e conosciuto per fede. La

fede – ha concluso – non può essere rappresentata ma solo testimoniata. Il *Synodus Episcoporum* pur favorendo una più stretta unione tra il Romano Pontefice e i Vescovi non è il Concilio Ecumenico, che è il modo con cui il Collegio dei Vescovi (*Collegium Episcoporum*) esercita in modo solenne la potestà sulla Chiesa universale. Il *Collegium Episcoporum*, com'è noto, ha per capo il Romano Pontefice e ne fanno parte tutti coloro che hanno ricevuto l'ordinazione episcopale e sono in comunione con il capo e con tutti gli altri membri del Collegio. I Codici canonici, sia quello latino al canone 337 che quello orientale al canone 50, precisano che la potestà del *Collegium Episcoporum* può essere esercitata anche mediante l'azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo, se essa come tale è indetta o liberamente recepita dal Romano Pontefice, così che si realizzi un vero atto collegiale e si ribadisce che spetta al Romano Pontefice, secondo le necessità della Chiesa, scegliere e promuovere i modi con cui il Collegio dei Vescovi può esercitare il suo ufficio per la Chiesa universale. Questi modi, diversi dal Concilio Ecumenico, non sono stati, per ora, attuati, ma è evidente che esprimono non analogicamente, bensì pienamente e perfettamente la collegialità episcopale.